

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell'Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre

(Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Conclusa il 10 ottobre 2003

Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

*Il signor Erich Staub, Caposezione presso l'Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio,*

– in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera –

e

*il signor Hartmut Reichl, Ltd. Ministerialrat presso il Ministero per l'alimentazione
e le zone rurali (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum) del Land Baden-
Württemberg,*

– in qualità di plenipotenziario del Land Baden-Württemberg –

hanno convenuto, ai sensi del paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1, 3 e 5 dell'Accordo del 2 novembre 1977² tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago inferiore), modificato l'ultima volta dall'accordo del 24 novembre 1997³, quanto segue:

Art. 1

L'Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 15a capoverso 1 numero 1 la magliatura «34 a 35 mm» è sostituita con «32 a 34 mm».
2. Il paragrafo 15a capoverso 2 numero 1 è sostituito dal seguente:
«(2) In un'azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente:
 1. al massimo sei reti basse con una magliatura di 32 fino a 34 mm.»
3. Il paragrafo 15a capoverso 4 è abrogato.
4. Il paragrafo 15b capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«(2) Dal 1° aprile alla fine del periodo di protezione dei coregoni in un'azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente al massimo 5 reti alte. Durante il periodo di protezione dei coregoni, la magliatura minima è di 60 mm. Dalla fine del periodo di protezione dei coregoni sino al

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2007 5215)

² RS 0.923.411

³ RU 2000 2352

31 marzo possono essere utilizzate al massimo 4 reti alte con una magliatura minima di 42 mm e 2 reti alte supplementari con una magliatura di 50 mm.»

5. Il paragrafo 15c capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«(2) Se sono posate durante la notte (Ueberabendsatz), le reti di cui ai paragrafi 15a capoverso 1 e 15b capoverso 1 possono essere tese a partire dalle ore 17.00 al più presto durante l'orario estivo e a partire dalle ore 15.00 dalla fine dell'orario estivo fino al 17 dicembre e devono essere ritirate il giorno seguente entro le ore 10.00 al più tardi. Dal 18 dicembre sino all'inizio dell'orario estivo le reti possono essere ritirate e tese tutta la giornata ad eccezione del mercoledì, in cui devono essere ritirate entro le ore 10.00 al più tardi e possono essere tese a decorrere dalle ore 15.00 al più presto. Dal 1° novembre al 30 aprile le reti possono restare tese per due notti e un giorno.»
6. Nel paragrafo 23 capoverso 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il giorno dell'Ascensione e il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell'«Ueberabendsatz».»
7. Nel paragrafo 25 la tabella del periodo di protezione della specie Coregone «15 ottobre–20 dicembre» è sostituita con «15 ottobre–18 dicembre».

Art. 2

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Fatto a Berna e a Stoccarda, il 10 ottobre 2003, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Erich Staub

Per il
Land Baden-Württemberg:

Hartmut Reichl